

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
5582 R2	31 agosto 2006	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa parlamentare 15 settembre 2003 presentata nella forma elaborata da Fabio Regazzi e cofirmatari per la modifica parziale della Costituzione cantonale (introduzione di un quorum diretto per l'elezione del Gran Consiglio)

(v. messaggio 29 settembre 2004 n. 5582)

L'iniziativa chiede di modificare l'art. 58 della Costituzione cantonale con l'introduzione di un quorum diretto del 4% per limitare un sempre maggior frazionamento delle forze politiche che va a scapito della conduzione efficace degli affari pubblici e della costituzione di una maggioranza stabile.

La Commissione speciale Costituzione e dritti politici ha esaminato la richiesta oggetto dell'iniziativa, con audizione del primo firmatario Fabio Regazzi nella seduta del 19 maggio ed esame della stessa nelle sedute del 27 maggio e del 7 e 28 ottobre 2004, come pure ancora in altre sedute del 2005.

A. LE MOTIVAZIONI DELL' INIZIATIVISTA

L'attuale formula del quorum indiretto per l'elezione del Gran Consiglio consente di fatto che forze politiche con l'1% dei voti possono essere rappresentate nel suo seno. Simile soluzione permette, sì, una maggiore rappresentatività di movimenti o gruppi politici presenti in Ticino, ma arrischia però di favorire un frazionamento eccessivo in seno al Parlamento. Ritiene poco opportuno e comunque discutibile che piccoli partiti a tema, che nascono di volta in volta e con appena un migliaio di voti, possano entrare in Gran Consiglio. La soluzione potrebbe consistere nell'introdurre un quorum diretto, soluzione peraltro prevista da molte Nazioni importanti (D, F, E) e da altri Cantoni, in particolare romandi. Il quorum è per esempio del 5% nel Canton Vaud, dell'8% in Vallese, del 10% a Neuchâtel e del 7% a Ginevra. La proposta non è dunque un novum a livello svizzero. L'idea è dunque di introdurre un quorum del 4%. Quorum che consente di rispettare il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge, ritenuto che, secondo un parere del giudice Favre, per ossequiare detto principio questo quorum dovrebbe situarsi tra il 3 ed il 5%.

B. LE VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE

L'iniziativa presentata ha dato la possibilità a tutti i membri della Commissione di intervenire sul tema e di prendere posizione chi più, chi meno, favorevole con il seguente

risultato finale in data 28 ottobre 2004: 10 commissari propongono di respingere l'iniziativa, 5 sono favorevoli con i suggerimenti che ne seguono ed 1 astenuto.

Intanto va premesso che l'atto parlamentare oggetto di questo esame è stato sottoscritto da 20 deputati dei quali 5 fanno parte della presente Commissione, ragione per la quale ci si aspetterebbe una certa coerenza nell'accogliere o respingere questa iniziativa.

Viste le motivazioni addotte dalla maggioranza dei commissari, oggetto del rapporto di maggioranza, in contrapposizione a queste viene presentato il seguente rapporto di minoranza.

Alcuni commissari hanno ravvisato, con l'introduzione del quorum, una certa tendenza in direzione del maggioritario. Il dott. Garrone nel suo rapporto del 26 giugno 2001 sul maggioritario indicava, tra le possibili misure, per una riduzione della proporzionalità dei risultati (rispetto al vigente sistema proporzionale), quella dell'introduzione di un quorum che eliminasse i piccoli partiti.

C. LE NOSTRE CONSIDERAZIONI IN MERITO

1. L'introduzione del quorum del 4%, come proposto dall'iniziativa, non vuole essere una sorta di chiusura del Parlamento alle minoranze

La soglia che si vorrebbe introdurre, adottando il quorum, sarebbe una sorta di filtro posto in base al risultato elettorale conseguito da una determinata lista.

Permetterebbe un funzionamento tale per cui i partiti presenti in Parlamento lo sarebbero solo a partire da un certo livello di rappresentatività, evitando quindi rappresentanze troppo frazionate.

2. Il meccanismo della cauzione o il numero delle firme necessarie per la presentazione della proposta tendono invece ad incidere prima, ossia sulla possibilità stessa di presentarsi

Difatti più si alza la cauzione più diminuisce la possibilità che liste definibili di disturbo siano presentate. Ora non spetta al legislatore definire se una lista sia di disturbo semmai la cosa spetta all'elettorato.

Discutibile è quindi la richiesta di una cauzione se vista come misura restrittiva. L'eventuale proposta poi di aumentare la cauzione, ora di fr. 2'000.- [art. 61 cpv. 3 LEDP], ancora maggiormente lede la libertà dei cittadini. Diverso sarebbe, se al posto della cauzione, venisse eventualmente riscosso un contributo alle spese amministrative elettorali.

Analoga limitazione alla libertà dei cittadini sarebbe quella di aumentare il numero dei proponenti per la presentazione di una lista [art. 58 cpv. 1 lett. b) LEDP].

3. Con la soppressione della congiunzione delle liste una sorta di limitazione è già attuata e quindi un quorum di fatto esiste già

È vero che, con la soppressione della congiunzione delle liste, di fatto si è introdotta una limitazione, ma è altrettanto vero che basta giocare sulla dicitura della lista unendo o fusionando nomi o quant'altro per annientare questa normativa.

D. CONCLUSIONI

I sottoscritti commissari alla luce delle considerazioni esposte, invitano quindi il Gran Consiglio:

- **ad accogliere favorevolmente l'iniziativa parlamentare 15 settembre 2003 presentata nella forma elaborata da Fabio Regazzi e cofirmatari per l'introduzione di un quorum diretto per l'elezione del Gran Consiglio, con l'annessa modifica parziale della Costituzione cantonale.**

Per la minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Alessandro Torriani, relatore

Bergonzoli - Fornera

Progetto di

Modifica parziale della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 15 settembre 2003 presentata nella forma elaborata da Fabio Regazzi e cofirmatari per la modifica parziale della Costituzione cantonale (introduzione di un quorum diretto per l'elezione del Gran Consiglio);
- visto il rapporto di minoranza 31 agosto 2006 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, è modificata come segue:

Art. 58

¹Il Gran Consiglio è eletto in un unico circondario con il sistema proporzionale con facoltà dei partiti di garantire la rappresentanza regionale.

²Le liste che non raggiungono il 4% del totale dei voti validi non partecipano alla ripartizione.

³La legge ne disciplina le modalità.

Art. 61

Abrogato.

II.

La presente modifica parziale della Costituzione cantonale, ottenuta la sua accettazione da parte del popolo, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.